



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
- SEZIONE PRIMA PROMISCUA -**

Nella persona del Giudice Unico dott. Paola Belvedere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta a N. 1205/2005 R.G. promossa da
(omissis)

In punto: "diritto al mantenimento"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato M.A., in proprio ed in qualità di legale rappresentante della figlia minore O.R., ha citato in giudizio il padre naturale di quest'ultima, O.L., deducendo l'inadempimento di quest'ultimo al proprio dovere di contribuire al mantenimento della figlia. Nello specifico, ha contestato che il convenuto, dalla nascita di R. avvenuta in data 22.7.2001 sino al febbraio 2003, si sarebbe limitato a versare occasionalmente poche decine di euro; dal marzo del 2003 al dicembre dello stesso anno avrebbe versato la somma mensile di € 120,00 per poi contribuire con l'importo mensile di € 240,00 dal gennaio 2004 in avanti. Ha, quindi, chiesto la condanna di O.L. al rimborso delle spese sostenute da parte attrice nell'interesse della minore sino al febbraio 2003 quantificate in € 4.800,00, la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale subito da O.R. per la violazione del diritto costituzionalmente garantito al mantenimento ivi incluso il danno per c.d. sofferenza morale da reato sussistendo l'ipotesi di reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p. nonché dalla stessa M.A. per il disagio sofferto ed, infine, l'adeguamento della misura dell'assegno di mantenimento quantificato in € 350,00 mensili.

Con comparsa di risposta si è costituito in giudizio O.L. eccependo, in primo luogo, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Verona; nel merito, contestata la violazione del proprio dovere al mantenimento della minore, ha chiesto il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto.

Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 e 184 c.p.c, la causa è stata istruita con l'assunzione della prova orale e l'espletamento di C.T.U. volta ad accertare la consistenza economico - patrimoniale del convenuto. Quindi, all'udienza in data 30.3.2010, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e, concessi i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva, in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Mantova adito spiegata da parte convenuta per essere competente, quale Giudice del luogo in cui il convenuto ha la propria residenza ex art. 18 c.p.c., il Tribunale di Verona.

L'attrice, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore O.R., ha chiesto la condanna del convenuto al rimborso *pro quota* delle somme dalla stessa attrice anticipate per il mantenimento della figlia, al risarcimento del danno non patrimoniale per il mancato versamento nonché alla corresponsione di un adeguato assegno di mantenimento a favore della minore da determinarsi sulla base della capacità economico - patrimoniale del convenuto.

La competenza territoriale del Tribunale adito sussiste con riferimento a ciascuna delle domande proposte.

Per quanto attiene alla domanda di accertamento dell'obbligo di mantenimento e di condanna al versamento del relativo assegno, trattandosi di rapporto obbligatorio, la competenza può essere individuata alternativamente sulla base dei criteri di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c. Nel caso di specie dunque, la natura della prestazione di mantenimento, in quanto implicitamente ed intimamente connessa alle esigenze di vita ed alla persona del creditore, non può che radicarsi presso il domicilio dello stesso (cfr., nella fattispecie analoga dell'obbligo di mantenimento in favore del coniuge, Cass. n. 1589/84). La competenza del Tribunale adito si radica, quindi, in forza del criterio del *forum destinatae solutionis*.

Anche la domanda di accertamento dell'obbligo e di conseguenziale condanna al rimborso *pro quota* delle somme anticipate dall'attrice è correttamente radicata presso l'adito Tribunale. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che tale obbligo deve ritenersi correlato al diritto di regresso del genitore che ha provveduto al mantenimento nei confronti dell'altro, debitore solidale ex art. 148 c.c. (Cass. n. 15063/00). Ciò premesso in punto di inquadramento teorico, deve ritenersi che anche la prestazione di rimborso, in ragione della stretta connessione con quella di mantenimento dalla quale mutua la sua natura, sia da adempiere presso il domicilio del creditore, con conseguente competenza del Tribunale adito ex art. 20 c.p.c. Anche opinando diversamente in punto di natura della prestazione di regresso, la competenza per tale domanda sussiste, comunque, alla stregua del *forum contractus*, essendo detto diritto e il correlativo obbligo di rimborso sorti nel luogo in cui l'attrice ha provveduto al mantenimento della figlia minore, anche in luogo dell'asserito genitore inadempiente, ovverosia, nella fattispecie, Roverbella.

Parimenti deve ritenersi correttamente proposta innanzi al Tribunale adito la spiegata domanda risarcitoria dovendosi avere riguardo, ai sensi del citato art. 20 c.p.c., al luogo in cui si è verificato l'evento dannoso a seguito del contestato comportamento illecito.

Rigettata per le ragioni esposte l'eccezione di incompetenza per territorio, nel merito le domande proposte da parte attrice sono fondate nei limiti di seguito specificati.

Rileva, innanzitutto, evidenziare che, ai sensi dell'art. 261 c.c., il riconoscimento del figlio naturale comporta l'assunzione di tutti i diritti ed i doveri propri della filiazione legittima ivi compreso l'obbligo di mantenimento di cui all'art. 147 c.c. Detto obbligo, nascente dal fatto stesso della procreazione, incombe su entrambi i coniugi cosicché, nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto integralmente uno soltanto dei genitori, allo stesso spetta il diritto di agire in regresso per il recupero della quota del genitore inadempiente secondo le regole generali relative al rapporto tra condebitori solidali come si desume, in particolare, dagli artt. 147 c 148 c.c. richiamati dal citato art. 261 c.c. (cfr. Cass. 26575/2007).

Nella fattispecie, parte attrice ha dedotto che dalla nascita della minore avvenuta in data 22.7.2001 sino al febbraio del 2003 il convenuto avrebbe versato occasionalmente solo poche decine di euro per l'acquisto di pannolini e medicinali ed ha, quindi, chiesto la condanna di quest'ultimo al rimborso delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento della figlia relative alla quota di pertinenza del convenuto quantificate nell'importo complessivo di € 4.800,00.

O.L., a sua volta, si è limitato genericamente a dedurre il versamento di importi maggiori rispetto alle poche decine di euro indicate da M.A. senza, tuttavia, quantificare, neppure in modo indicativo, la somma versata nel periodo di riferimento, limitandosi a confermare che avrebbe contribuito all'acquisto di medicinali e pannolini.

Quanto alla prova orale assunta in giudizio sul punto, la teste T.P. (madre di M.A.) ha affermato che dalla nascita della bambina sino al marzo del 2003 O.L. non avrebbe contribuito al mantenimento della piccola R. né con un assegno mensile né versando una quota delle singole spese sostenute nel suo interesse precisando che avrebbe solo contribuito all'acquisto di una carrozzina nella misura del 50%, mentre il teste F.T. ha dichiarato di essere al corrente del fatto, perché riferitogli dallo stesso convenuto, che O.L. avrebbe contribuito al pagamento di alcune spese quali scuola e farmacia. Inattendibile deve ritenersi, da ultimo, la testimonianza di O.R. secondo cui il fratello avrebbe ritirato dalla cassa di famiglia la somma mensile di € 150,00 per contribuire al mantenimento della figlia atteso che la testimonianza è *de relato*, non vi è, inoltre, agli atti alcuna traccia documentale di tale pagamento mensile ed, infine, lo stesso convenuto, come sopra precisato, non sostiene quanto dichiarato dal fratello non avendo mai affermato di aver versato un contributo fisso mensile ma di aver partecipato ad alcune spese per il solo acquisto di medicinali e pannolini.

Dalle emergenze istruttorie, da valutarsi in uno con la stessa tesi difensiva di parte convenuta, deve concludersi che O.L. si è reso inadempiente al proprio obbligo di contribuire al mantenimento della minore dal momento che le poche decine di euro versate per alcune spese peraltro di modico valore (pannolini e medicinali) devono ritenersi del tutto insufficienti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore che deve invece contribuire per lo meno al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita della prole (vitto, alloggio etc.), a cui ha, invece, provveduto pressoché per l'intero la madre.

Quanto alla quantificazione della somma che dovrà essere rimborsata, in assenza di prova in ordine alle somme sostenute dal coniuge che agisce in regresso ed agli importi versati dal coniuge inadempiente (ma comunque pari a sole poche decine di euro), è possibile procedere ad una liquidazione equitativa (Cass. n. 3991/2010).

A tal fine si dovrà tenere in considerazione, da una parte, la durata del periodo in cui O.L. è rimasto inadempiente pari a 20 mesi unitamente alle esigenze di una bambina di età dai zero ai venti mesi, e, dall'altra, la netta sperequazione tra i redditi dei genitori nel periodo di riferimento. In particolare, quanto ai redditi netti di O.L. per l'attività di collaborante svolta nell'ambito dell'impresa agricola del padre nell'arco temporale in questione, la approfondita e completa relazione tecnica del C.T.U. designato evidenzia che nell'anno 2001 il reddito netto è stato pari ad € 26.812,14, nell'anno 2002 ad € 20.685,22, nell'anno 2003 ad € 28.917,33. Le dichiarazioni dei redditi di M.A. evidenziano, invece, una ben più ridotta disponibilità reddituale nello stesso periodo: infatti, a seguito del congedo di maternità prima obbligatorio e poi facoltativo (quanto a quest'ultimo deve evidenziarsi il consenso del padre della minore che ha sottoscritto la relativa domanda di congedo - cfr. doc. n. 5 di parte attrice), le dichiarazioni agli atti evidenziano un reddito lordo per l'anno 2001 di Lit. 27.024.747, per l'anno 2002 di € 12.409,21 e per l'anno 2003 di € 18.522,39 (cfr. docc. nn. 27, 28 e 29 di parte attrice).

Sulla base degli elementi di valutazione sopra delineati, il Tribunale ritiene congrua la somma richiesta da M.A. a titolo di rimborso delle spese dalla stessa sostenute a favore della minore quantificata in € 4.800,00, da ritenersi già all'attualità, a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Si rileva, poi, che la violazione da parte di O.L. dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole minore costituisce violazione di un diritto di rilevanza costituzionale, garantito dagli artt. 2 e 30 della Costituzione, ed integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 c.p. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore dovendosi, a tale ultimo proposito, rilevare, innanzitutto, che nessuna incidenza ai fini dell'integrazione del reato può avere la circostanza per cui alla erogazione dei mezzi di sussistenza abbia provveduto l'altro genitore persistendo per i figli minori l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento ed, altresì, che nella nozione di mezzi di sussistenza devono ritenersi ricompresi non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali vitto ed alloggio) ma altresì gli strumenti che consentono un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (abbigliamento, materiale per la scuola, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione) (cfr. Cass. penale n. 2736/2009).

Sulla base dei principi richiamati, la mera corresponsione da parte di O.L. di somme irrisorie e, quindi, del tutto inadeguate a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari della minore costituisce violazione di un diritto inviolabile della persona di rango costituzionale ed integra l'ipotesi di reato di cui al citato art.

570, comma 2, n. 2 c.p. con conseguente obbligo a carico di parte convenuta di risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati alla minore *ex artt.* 2043 e 2059 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 26975/2008).

Il danno non patrimoniale subito, attesa l'evidente difficoltà probatoria e la sicura potenzialità dannosa della condotta illecita, ben può risultare da elementi presuntivi ed essere liquidato in via equitativa.

Tenuto conto a tal fine della durata del periodo di assenza di interessamento e di contribuzione economica nonché della gravità dell'offesa in considerazione dello stato di difficoltà economica in cui versava all'epoca dei fatti M.A. per la riduzione di stipendio dovuta al congedo di maternità, nota al convenuto, a fronte della consistente capacità reddituale di O.L. come sopra evidenziata nel medesimo periodo di riferimento, il Tribunale stima equo liquidare i danni non patrimoniali, nella loro globalità, in complessivi € 5.000,00, già all'attualità, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale a favore di M.A. asseritamente consistito nel disagio, anche economico, sofferto, nonché nella tensione, delusione e turbamento d'animo provocati dalla condotta illecita di parte convenuta, atteso che, da una parte, i danni lamentati non rientrano in alcuna delle ipotesi in presenza delle quali è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale *ex art.* 2059 c.c., e, dall'altra, non vi è prova alcuna del peggioramento dello stile di vita della persona essendo irrilevanti i meri disagi, fastidi e disappunti (cfr. Cass. S.U. n. 26975/2008).

Merita, da ultimo, accoglimento la domanda volta alla quantificazione, per l'avvenire, del contributo al mantenimento della minore a carico di O.L. in una somma superiore rispetto a quella oggi corrisposta pari ad € 240,00 mensili dovendosi quest'ultima ritenersi inadeguata.

Ed, infatti, tenuto conto delle crescenti esigenze di vita di R. nonché delle diverse capacità reddituali dei genitori quali risultanti, quanto a O.L., dalla già richiamata relazione del C.T.U., e, quanto a M.A., dalle dichiarazioni dei redditi agli atti (cfr. docc. da 26 a 32 fasc. attoree), il Tribunale stima equo porre a carico di O.L. l'obbligo di contribuire al mantenimento di O.R. con il versamento di un assegno mensile pari ad € 350,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte dal S.S.N.), scolastiche e sportive.

Quanto, infine, alla domanda proposta da parte attrice di condanna di O.L. per responsabilità aggravata *ex art.* 96 c.p.c., la stessa non può trovare accoglimento atteso che essa integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, con la conseguenza che non può farsi luogo all'applicazione di detta norma quando non sussiste il requisito della totale soccombenza per essersi verificata soccombenza parziale.

Per ciò che riguarda la regolazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti

nella misura di un quarto, dovendosi porre a carico di parte convenuta i restanti tre quarti, oltre al rimborso integrale delle spese di C.T.U., strumentale all'accertamento della situazione economico – patrimoniale del convenuto, come liquidate in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Paola Belvedere, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, così decide:

- 1) rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio spiegata da parte convenuta;
- 2) accertata la violazione da parte di O.L. dell'obbligo di contribuire al mantenimento di O.R., condanna O.L. al rimborso a favore di M.A. delle spese sostenute per il mantenimento della minore O.R. pari ad € 4.800,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- 3) condanna O.L. al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore di O.R. pari ad € 5.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- 4) rigetta la domanda di M.A. di condanna di O.L. al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore della stessa M.A.;
- 5) dichiara tenuto e condanna O.L. al pagamento, a titolo di contributo al mantenimento di O.R., di un assegno mensile di € 350,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche (non coperte dal S.S.N.), scolastiche e sportive;
- 6) rigetta la domanda di parte attrice di condanna di parte convenuta ex art. 96 c.p.c.;
- 7) disposta la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto, condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice i restanti tre quarti delle spese di giudizio, che, in tale misura, si liquidano in € 210,00 per spese, € 2.700,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari, oltre al 12,5% a titolo di rimborso spese generali su diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre al pagamento integrale delle spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa.

Così è deciso in Mantova, 15 settembre 2010

Il Giudice
Dott. Paola Belvedere